



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

ORIGINALE

ORDINANZA N. 121 DEL 02-12-2021

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO
ALL'APERTO D'INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE.**

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) e in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Preso atto che in data 24 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo di ATS sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio metropolitano milanese;

Considerato che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il Signor Prefetto di Milano ha diramato la comunicazione Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021 con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione, dove ritenuto necessario, di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) al fine di sensibilizzare e orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà in Piazza dell'Accoglienza, in piazza Unità d'Italia e nelle vie limitrofe un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercati, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Vimodrone occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali dove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Viste:

- Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- Legge n. 833/1978; • il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

- DPCM del 2 marzo 2021;
- Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- Comunicazione Prefetto di Milano Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021

ORDINA

Da venerdì 3 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022, in occasione delle manifestazioni ed eventi e durante l'attività commerciale dei mercati settimanali, nei luoghi all'aperto nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Unità d'Italia;
- Piazza dell'Accoglienza
- Piazza Vittorio Veneto;
- Via San Remigio;
- Via IV Novembre;
- Via S. Ambrogio;
- Via Dei Mille;
- Via XI Febbraio;
- Via Cadorna;
- Via Matteotti;
- Via Battisti;
- Via Quasimodo.

E' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. Sono esonerati dall'obbligo:

- I bambini di età inferiore ai sei anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree sia di ostacolo durante la comunicazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- Attraverso un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- Attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
Che al presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati stampa.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Veneroni Dario